

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3299 del 27/06/2023
Oggetto	Concessione di occupazione demaniale ad uso attraversamento con posa di tubazioni contenenti cavi in fibra ottica nell' impalcato del ponte COMUNE: Sasso Marconi (Bo) CORSO D'ACQUA: fiume Reno TITOLARE: Fibercop S.p.a CODICE PRATICA N. BO23T0033
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3391 del 27/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventisette GIUGNO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: concessione di occupazione demaniale ad uso attraversamento con posa di tubazioni contenenti cavi in fibra ottica nell' impalcato del ponte

COMUNE: Sasso Marconi (Bo)

CORSO D'ACQUA: fiume Reno

TITOLARE: Fibercop S.p.a

CODICE PRATICA N. BO23T0033

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera

n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina n.873/2019 del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione con delega al titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Demanio Idrico quale sostituto della Responsabile di Area in caso di momentaneo impedimento o assenza per periodi di breve durata alla sottoscrizione di provvedimenti indifferibili ed urgenti relativi ai procedimenti di competenza;

considerato che con la L.R n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del Demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- DGR 18 Giugno 2007, n. 895; DGR 29 Giugno 2009, n. 913; DGR 11 Aprile 2011, n. 469; DGR 17 Febbraio 2014, n. 173, recanti "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004"
- L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

vista l'istanza acquisita al PG.2023.59854 del 05/04/2023 (proc. BO23T0033) presentata da Fiberco S.p.a C.F./P.I. 11459900962, con sede legale a Milano, via Gaetano Negri n.1, in persona del rappresentante titolato alla firma degli atti pro tempore, con cui si richiede la concessione di occupazione area demaniale ad uso attraversamento con posa di n. 2 tubi de mm 125 lungh. mt. 250 contenenti cavi telefonici in rame e fibra ottica e n. 5 mini tubi de mm 12/10 lungh. Mt 258 in sotto equipaggiamento, da collocare mediante scavo tradizionale nell'impalcato del ponte Leonardo da Vinci del comune di Sasso Marconi (Bo), in area catastalmente

identificata al Foglio 79 mappale 27 (antistante) e Foglio 80 mappali 34 e 21 (antistante);

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.116 del 10/05/2023 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto del nulla osta idraulico del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile distretto Reno della Regione Emilia-Romagna, rilasciato con determinazione n. 1780 del 06/06/2023, acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2023.99687 del 07/06/2023, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (allegato 1);

considerato che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

considerato che l'uso per il quale è richiesta la concessione è assimilabile ad attraversamento sotterraneo, ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett.f);

preso atto del parere rilasciato dalla Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente della regione Emilia Romagna acquisito agli atti ARPAE con n.PG.2020.171580 del 26/11/2020 che chiarisce che, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di occupazioni demaniali con reti di comunicazione elettronica non è dovuto all'amministrazione concedente nè il canone concessorio nè il deposito cauzionale;

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte della concessionaria in data 21/06/2023, assunta agli atti con PG.2023.108257 del 21/06/2023;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Fibercop S.p.a C.F./P.I. 11459900962, con sede legale a Milano, via Gaetano Negri n.1, in persona del rappresentante titolato alla firma degli atti pro tempore, la concessione di occupazione demaniale ad uso attraversamento con posa di n. 2 tubi de mm 125 lungh. mt. 250 contenenti cavi telefonici in rame e fibra ottica e n. 5 mini tubi de mm 12/10 lungh. mt 258 in sotto equipaggiamento, da collocare mediante scavo tradizionale nell'impalcato del ponte Leonardo da Vinci del comune di Sasso Marconi (Bo), in area catastalmente identificata al Foglio 79 mappale 27 (antistante) e Foglio 80 mappali 34 e 21 (antistante);

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2034** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) ed il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza.

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel nulla osta idraulico del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile distretto Reno della Regione Emilia-Romagna, rilasciato con determinazione n.1780 del 06/06/2023, acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2023.99687 del 07/06/2023, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (allegato 1);

5) di stabilire l'esenzione sia dal pagamento del canone annuale sia del deposito cauzionale per occupazioni demaniali con reti di comunicazione elettronica, in seguito a parere rilasciato dalla Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente della regione Emilia Romagna acquisito agli atti ARPAE con n.PG.2020.171580 del 26/11/2020, in applicazione dell'art. 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

6) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in

caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

7) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

8) di stabilire che una copia del presente atto sia trasmessa la Sttore Sicurezza territoriale e Protezione civile distretto Reno, per gli aspetti di competenza;

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare di Incarico di Funzione Gestione Demanio Idrico, Ubaldo Cibir;

9) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

10) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Patrizia Vitali firma il titolare
dell'incarico di funzione delegato
Ubaldo Cibir

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARE: Fibercop S.p.a C.F./P.I. 11459900962, con sede legale a Milano, via Gaetano Negri n.1

Art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Sasso Marconi (Bo)

CORSO D'ACQUA: fiume Reno

COORDINATE CATASTALI: Foglio 79 mappale 27 (antistante) e Foglio 80 mappali 34 e 21 (antistante)

TIPO DI CONCESSIONE: concessione di occupazione area demaniale ad uso attraversamento con posa di n. 2 tubi de mm 125 lungh. mt. 250 contenenti cavi telefonici in rame e fibra ottica e n. 5 mini tubi de mm 125 lungh. mt 258 in sotto equipaggiamento, mediante scavo tradizionale nell'impalcato del ponte

PROCEDIMENTO: BO23T0033 su istanza acquisita al PG.2023.59854 del 05/04/2023

Art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art.3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al **31/12/2034**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente .

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile distretto Reno della Regione Emilia-Romagna con determina n. 269 del 26/01/2023, con prescrizioni ed allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.